REGOLAMENTO (CEE) N. 557/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 349/90 relativo alla fornitura di una partita di formaggio del tipo Feta a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 349/90 della Commissione (3) ha aperto un'asta per la consegna di un aiuto alimentare di formaggio di Feta in favore del PAM; che su domanda del beneficiario, occorre modificare talune condizioni per quanto concerne l'imballaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 349/90, il testo della nota (9) è sostituita dal testo seguente:

« Il formaggio deve essere condizionato in scatole tetrabrik di contenuto netto pari a 500 g, le quali devono essere imballate in scatoloni da 10 kg.

La composizione di tali scatole deve essere tale da non nuocere alla salute umana, né causare alterazioni di colore, di sapore e di odore del contenuto. La loro chiusura deve essere perfettamente ermetica. Le scatole devono essere sufficientemente solide ed accuratamente imballate e sufficientemente resistenti da sopportare un trasporto prolungato in condizioni disagevoli. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 24.